

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'UBICAZIONE E L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI FISSI PER LE TELECOMUNICAZIONI E LA RADIOTELEVISIONE.

Articolo 1 (Finalità)

Con lo scopo di programmare ed integrare lo strumento urbanistico vigente, al fine di garantire una tutela dai rischi alla salute dei cittadini derivanti dalla prolungata esposizione a campi elettromagnetici e una preservazione del paesaggio, nonché allo stesso tempo assicurare la copertura del territorio con il servizio di utilità pubblica svolto dalle stazioni radio base;

Al fine di individuare le aree in cui è consentita l'installazione degli impianti per telecomunicazione e radiotelevisione ai sensi degli indirizzi formulati nella D.g.r. n. VII/7351 del 11/12/2001;

Si redige il seguente regolamento previsto dall'Art. 8 comma 6 Legge 22/02/2001 n. 32.

Articolo 2 (Ambito di applicazione)

Sono soggetti al presente regolamento gli impianti e le apparecchiature in grado di produrre campi elettromagnetici di frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz, impiegati quali sistemi fissi per telecomunicazione e radiotelevisione, ad eccezione delle attività e degli impianti di cui all'Art. 2, comma 2 della L.R. 11/01.

Vengono perciò regolamentati gli impianti fissi per la telefonia mobile (Stazioni Radio Base), quelli per la generazione e la trasmissione dei segnali radio e televisivi, esclusi tutti i sistemi mobili e quelli fissi non operanti nel settore.

In particolare per sistema fisso, fatte salve le particolarità del caso e le evoluzioni tecniche, deve intendersi un manufatto composto da un punto antenna e da una centralina dotata dei relativi quadri elettrici: il punto antenna può raggruppare una o più antenne di varie dimensioni e può richiedere l'installazione di un palo. La centralina ed i relativi apparati sono inseriti in una cabina le cui dimensioni ed i materiali di fabbricazione possono variare. In base alle dimensioni, il palo di insediamento delle antenne può richiedere diverse modalità di ancoraggio all'elemento in cui viene installato (suolo, tetto di un fabbricato, ...)

Articolo 3 (Regime autorizzatorio)

1. L'esercizio degli impianti di telecomunicazione e radiotelevisione di cui all'Art. 2 è soggetto ad autorizzazione comunale, che viene rilasciata acquisito il parere obbligatorio dell'ARPA e la documentazione specificata nell'Art. 7 della L.R.11/01.
2. Nel rispetto della normativa vigente, l'autorizzazione viene rilasciata secondo le modalità e i tempi di cui all'Art. 7 della L.R.11/01.

Articolo 4 (Piani di localizzazione)

Sulla base dei piani di localizzazione presentati dai gestori entro il 30 novembre di ogni anno, il Comune promuove iniziative di coordinamento e razionalizzazione della distribuzione delle stazioni radio base al fine di conseguire l'obiettivo di minimizzare:

- l'esposizione della popolazione;
 - il numero di strutture che supportano S.R.B.;
- compatibilmente con la qualità del servizio offerto dai sistemi stessi.

Articolo 5 (Pubblicità)

Il Comune pubblicizza le iniziative e i piani di cui all'art. 4 mediante affissione degli stessi all'Albo Pretorio per 15 giorni del mese di Dicembre dell'anno in corso. Singoli cittadini residenti, associazioni e comitati di cittadini residenti possono presentare osservazioni sui piani di localizzazione entro il 31 gennaio successivo. Il Comune fornisce risposta entro 60 giorni dalla presentazione della domanda stessa.

Articolo 6 (Divieti)

1. E' vietata l'installazione di impianti per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione all'interno delle seguenti aree:
 - Parco di Villa Dho;
 - Oasi naturalistica Fosso del Ronchetto;
 - Bosco delle Querce (salvo parere della Regione Lombardia);
 - Area ex Tiro a Segno;
 - Corridoio ecologico del Biulè;

- Parco delle Groane (fatte salve le disposizioni del Consorzio Parco Groane)
in quanto costituiscono edifici di interesse storico, artistico e zone di interesse paesaggistico e ambientale.

Articolo 7

(Individuazione delle aree consentite)

1. Definizioni:

- a) Area 1: si definisce "Area 1" l'insieme delle parti di territorio comunale che, per ciascun centro o nucleo abitato, sono singolarmente delimitate dal perimetro continuo che comprende unicamente tutte le aree edificate con continuità ed i lotti interclusi del relativo centro o nucleo abitato; non possono essere compresi nel perimetro gli insediamenti sparsi e le aree esterne anche se interessate dal processo di urbanizzazione.
- b) Area 2: si definisce "Area 2" la parte di territorio comunale non rientrante in Area 1.
- c) Aree di particolare tutela: asili, edifici scolastici, strutture di accoglienza socio-assistenziali, oratori, giardini pubblici, parco giochi, strutture sanitarie e strutture similari, e relative pertinenze entro il limite inderogabile di 75 metri di distanza dal perimetro di proprietà, che ospitano soggetti minorenni;
- d) Aree sottoposte a divieto: le aree di cui all'Art. 6.

2. Il Comune ripartisce l'intero territorio comunale in:

- a) Area 1: la parte del territorio non compresa nei successivi commi b) e c);
- b) Aree di particolare tutela: evidenziate nella planimetria allegata ;
- c) Aree sottoposte a divieto di cui all'art. 6, evidenziate nella planimetria allegata.

Articolo 8

(Localizzazioni consentite)

1. In Area 1, fuori dalle aree di tutela e divieto, è consentita l'installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione di cui alla L.R. 11/01, ad eccezione di quelli con potenza totale ai connettori di antenna superiore a 1000 W;
2. Nelle aree di particolare tutela è comunque vietata l'installazione degli impianti per le telecomunicazioni, così come previsto dall'art. 3 comma 12 della Legge Regionale n° 4/2002;

3. E' fatto in ogni caso salvo quanto previsto dai piani nazionali di assegnazione delle frequenze televisive e di radiodiffusione sonora.

Articolo 9

(Installazione degli impianti)

L'installazione degli impianti dovrà essere realizzata in modo da evitare che il centro del sistema radiante sia posizionato a quote inferiori a quelle di edifici destinati a permanenze superiori alle quattro ore situati:

- a) entro 100 m nel caso di impianti con potenza totale ai connettori d'antenna non superiore a 300 W;
- b) entro 250 m nel caso di impianti con potenza totale ai connettori d'antenna non superiore a 1000 W.
- c) entro 500 m nel caso di impianti con potenza totale ai connettori d'antenna superiore ai 1000 W.

L'autorizzazione alla posa dei manufatti dovrà essere richiesta mediante la presentazione di pratica edilizia ed acquisita prima del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio.

Articolo 10

(Inserimento ambientale)

1. L'installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione dovrà essere armonizzata con il contesto urbanistico, architettonico e paesaggistico-ambientale, salvaguardando i caratteri storici, artistici, monumentali e naturalistici; gli impianti possono essere collocati su edifici aventi particolare valore storico-artistico solo a condizione che, per la loro localizzazione e visibilità, siano compatibili con tali valori.
2. Le strutture dovranno essere realizzate con materiali e tecnologie tali da garantirne il miglior inserimento sotto l'aspetto ambientale e dovranno essere realizzati con sistemi strutturali tali da garantirne la sicurezza sotto l'aspetto statico ed estetico; sono privilegiate soluzioni progettuali di particolare pregio estetico.
3. Sotto il profilo esecutivo, in mancanza di disposizioni per la sicurezza, si devono privilegiare scelte cromatiche di tipo neutro che riducano l'impatto visivo dei manufatti, anche utilizzando tinte consone all'edificio, e si devono evitare superfici metalliche riflettenti.

4. Ove possibile, nella domanda di autorizzazione, il titolare dell'impianto prevede interventi di mitigazione ambientale comprendente piantumazioni di essenze arboree o altre forme di cortina atte a mascherare quanto più possibile gli impianti.
5. E' fatto comunque salvo il potere del Comune di condizionare il rilascio dell'autorizzazione all'installazione degli impianti di cui all'Art. 2 del presente Regolamento al rispetto ed all'adempimento di particolari prescrizioni imposte nello stesso provvedimento amministrativo al fine di assicurare il raggiungimento delle finalità di cui all'Art. 1 del presente Regolamento.